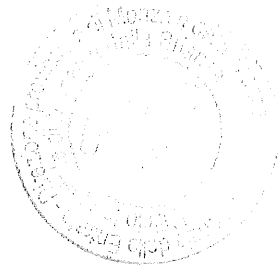


Santuario di Gregor
Spazio sicuro per animali e umani
Via del Pian di Selva n. 15
50019 Sesto Fiorentino (FI)
C.F.: 94340060485



Sesto Fiorentino, 12/02/2026

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 12/02/2026 alle ore 9,00 presso la Sede dell'Associazione si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dallo statuto.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto associativo il sig. Gregor Patrick Eriksen (già Patrick Diemling), Presidente dell'Associazione, che dichiara aperta l'Assemblea e nomina il segretario verbalizzante dell'Assemblea il Sig. Håvard Alfons Eriksen (già Håvard Hovde).

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente costituita e che sono presenti tutti i soci dell'Associazione.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

- Modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che a seguito della sospensione della pratica di iscrizione al RUNTS, avvenuta in data 04 febbraio 2026, è stato reso indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche statutarie richieste, per poter finalizzare la pratica di iscrizione.

Successivamente dà lettura della bozza dello statuto adeguato come da indicazione dell'ufficio RUNTS della Città Metropolitana di Firenze, cui segue un breve dibattito circa le modifiche apportate.

Al termine della discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto (allegato A) e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/20017 "Codice del Terzo Settore" in quanto trattasi di modifiche richieste dall'ufficio del RUNTS.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Håvard Alfons Eriksen

(già Håvard Hovde)

Il Presidente

Gregor Patrick Eriksen

(già Patrick Diemling)

Allegato "A" STATUTO "SANTUARIO DI GREGOR - SPAZIO SICURO PER ANIMALI E UMANI ETS"

ART.1 - Denominazione e Sede

È costituita l'associazione denominata:

"SANTUARIO DI GREGOR – SPAZIO SICURO PER ANIMALI E UMANI"

di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia.

La denominazione associativa verrà automaticamente integrata con l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018 e diventerà "SANTUARIO DI GREGOR – SPAZIO SICURO PER ANIMALI E UMANI ETS".

L'associazione ha sede legale nel comune di Sesto Fiorentino (FI), in via Pian di Selva n. 15 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sedi secondarie dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

ART. 2 – Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si ispira a una visione etica e inclusiva della convivenza tra esseri umani e animali, fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla cura reciproca, con un'attenzione specifica verso quelle categorie che vivono situazioni di disagio, vulnerabilità e difficoltà, quali:

- adulti con problematiche di salute mentale / psichiatrica;
- adulti con fragilità psicosociali, con particolare attenzione alle realtà di vita delle persone LGBTIQ+ / queer;
- persone anziane, che desiderano vivere in un ambiente attivo e socialmente connesso;
- animali abbandonati, indesiderati o difficilmente adottabili.

L'associazione si propone di:

- promuovere il benessere e la protezione degli animali, anche attraverso la gestione di un santuario;
- favorire l'inclusione sociale di persone emarginate o vulnerabili, con particolare attenzione alla comunità queer / LGBTQIA+;
- sviluppare attività educative, terapeutiche, ricreative e culturali, anche con il supporto di animali (zooterapia);
- contrastare l'isolamento e promuovere modelli di convivenza etica, solidale e interspecie;

anche in collaborazione con enti pubblici, e contribuendo allo sviluppo di una società più equa e solidale.

L'associazione si ispira allo spirito di San Francesco d'Assisi, ma si configura come spazio laico e umanista, aperto a tutte le persone indipendentemente dal credo, orientamento, identità o provenienza, con un impegno antidiscriminatorio, antispecista e queer-femminista.

L'associazione può accogliere animali bisognosi di protezione, cura e recupero, nel rispetto della normativa vigente e dei propri fini statutari.

Gli animali ospitati presso le strutture dell'associazione possono essere di proprietà dell'associazione stessa o di terzi, inclusi i soci fondatori, e possono essere utilizzati per finalità educative, terapeutiche e sociali in coerenza con la missione dell'ente.

L'associazione può stipulare accordi scritti per l'utilizzo condiviso degli animali con soggetti terzi, tra cui la società Queerixsen S.r.l. a socio unico, nel rispetto dei principi di benessere animale, trasparenza e coerenza etica. In tal caso, la responsabilità legale e la cura quotidiana degli animali saranno definite contrattualmente.

Per il raggiungimento delle predette finalità l'associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente le seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;
- q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) realizzare e promuovere attività culturali, conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi sulle tematiche oggetto dell'attività istituzionale dell'Associazione;
- 2) promuovere, diffondere e sostenere studi e ricerche su temi afferenti alle proprie finalità;
- 3) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
- 4) utilizzare social media per la promozione delle proprie attività e/o di attività attinenti ai propri fini istituzionali;
- 5) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi connessi all'attività istituzionale dell'Associazione;
- 6) svolgere attività di raccolta fondi ed erogare contributi per progetti ed iniziative negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- 7) promuovere e/o sostenere, anche con donazioni ed erogazioni liberali, iniziative di soggetti singoli e/o enti collettivi e/o associazioni e/o organismi, pubblici e/o privati, che siano coerenti con gli scopi dell'Associazione o che siano ritenuti tali dal consiglio direttivo;
- 8) stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, aventi finalità analoghe e/o per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 9) esercitare anche attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'associazione dunque può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni di volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 3 - Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 4 - Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - Doveri e Diritti dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- 5) l'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali, l'organo di controllo e l'organo di revisione hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'organo di controllo e di revisione, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno sette giorni (ridotti a tre in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione e, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 9 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati con delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono espressi in forma palese, fatto salvo il caso in cui riguardino persone, in tale ipotesi si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

ART. 10 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- c) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Esso è formato da due a nove membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 13 – Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Organo di revisione legale

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 – Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 18 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando, contestualmente, l'ammontare della quota sociale annua e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.

Entro il 30 aprile successivo alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e la propria relazione sull'attività dell'associazione, per sottoporli entrambi all'approvazione dell'assemblea entro i trenta giorni successivi.

L'associazione non distribuisce, né direttamente né indirettamente, eventuali utili e avanzi di gestione nonché fondi, capitale e riserve. Utili ed avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Il bilancio resta depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci e dei soggetti che abbiano disposto elargizioni a favore dell'associazione.

ART. 19 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 – Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento eventualmente adottato dall'associazione.

ART. 21 – Libri sociali

L'associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro due settimane dalla richiesta.

ART. 22 - Responsabilità ed assicurazione dei volontari

Coloro che prestano attività di volontariato nell'associazione devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 24 – Disposizioni finali

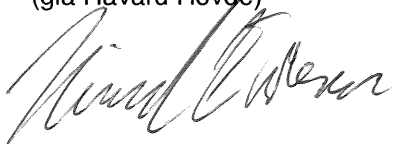
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Håvard Alfons Eriksen

(già Håvard Hovde)

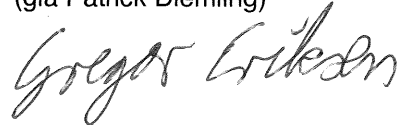


Sesto Fiorentino, 12 febbraio 2026

Il Presidente

Gregor Patrick Eriksen

(già Patrick Diemling)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SESTO FIORENTINO
Reg. n. 26/02/2026
al N. 128 3
Es. n. 2
ESENTE

Su delega del Dirigente Provinciale

Adm. del Terzo

Benvenuto Francesco Sofia

